



Giovedì 22/09/2011

## **SISTRI - RIPRISTINATO MA A SPECIFICHE CONDIZIONI**

A cura di: [TuttoCamere.it](http://TuttoCamere.it)

La legge n. 148 del 14 settembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, nella fase di conversione del D.L. n. 138/2011, ha provveduto a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 6, ripristinando il SISTRI a delle specifiche condizioni.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011 (17 settembre 2011) fino al 15 dicembre 2011 il Ministero dell'Ambiente tramite il concessionario del SISTRI (la società SELEX, del gruppo FINMECCANICA), avrà tempo sino al 15 dicembre 2011 per mettere a punto la piattaforma hardware e software, al fine di assicurare la massima efficienza del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti.

Per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, l'avvio della piena operatività del SISTRI rimane fissata al 1° giugno 2012.

Per tutti gli altri soggetti il termine di entrata in operatività del SISTRI viene fissata al 9 febbraio 2012.

Vengono così cancellate le partenze scaglionate previste dal D.M. 26 maggio 2011.

Con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovranno essere individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, dovranno essere applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Fonte: [www.tuttocamere.it](http://www.tuttocamere.it)